

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1532

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CAPARINI, FEDRIGA, MUNERATO, BONINO, BITONCI, BRAGANTINI, BUONANNO, CALLEGARI, CHIAPPORI, COMAROLI, CROSIO, DAL LAGO, LUCIANO DUSSIN, FOLLEGOT, FORCOLIN, GIDONI, GOISIS, GRIMOLDI, LANZARIN, LUSSANA, MACCANTI, LAURA MOLTENI, NICOLA MOLTENI, MONTAGNOLI, PASTORE, PIROVANO, POLLEDRI, RAINIERI, RIVOLTA, STEFANI, STUCCHI, TORAZZI, VANALLI, VOLPI

Disposizioni in materia di cumulo tra le prestazioni erogate dall'INAIL e dall'INPS

Presentata il 23 luglio 2008

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende ripristinare la normativa in materia di cumulo fra le prestazioni erogate dall'INPS e dall'INAIL a seguito di infortunio sul lavoro prima della riforma Dini (legge n. 335 del 1995).

La legge n. 335 del 1995, di riforma del sistema pensionistico, ha introdotto il divieto di cumulo delle rendite corrisposte dall'INAIL agli infortunati sul lavoro con le pensioni di invalidità erogate dall'INPS. Ne consegue che, ad esempio, un lavoratore che a causa di un infortunio si trova

nelle condizioni di non poter più svolgere un'attività lavorativa perde tutti i contributi versati all'INPS. Con la legge n. 114 del 1999 è stata concessa, ai sensi dell'articolo 55, comma 1, lettera p), la delega al Governo ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo finalizzato alla revisione della normativa in materia di cumulo, limitandone però l'applicazione solo al caso di decesso del lavoratore. L'articolo 73 della legge n. 388 del 2000 ha in qualche modo attuato tale delega dispo-

nendo che il divieto di cumulo tra il trattamento pensionistico di reversibilità erogato da qualsiasi ente previdenziale (non solo i trattamenti dell'assicurazione generale obbligatoria, ma anche quelli erogati dalle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima) e la rendita ai superstiti erogata dall'INAIL cessasse di operare a decorrere dal 1° luglio 2000, con la precisazione che le nuove disposizioni si applicano a tutte le rate di pensione di reversibilità successive al 30 giugno 2001, a prescindere dalla data di liquidazione della pensione stessa. Per il periodo antecedente al 30 giugno 2001, la disposizione che escludeva il divieto di cumulo era contenuta nell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, decaduto per mancata conversione nei termini costituzionali, i cui effetti sono stati fatti salvi dal comma 33 dell'articolo 78 della stessa legge n. 388 del 2001.

Cari colleghi! Giudichiamo alquanto iniqua, se non addirittura paradossale, la circostanza per cui un diritto è riconosciuto ad un lavoratore deceduto per infortunio sul lavoro o a seguito di malattia

professionale ma non al lavoratore « sopravvissuto » allo stesso evento invalidante. Nelle passate legislature, interventi analoghi a quello previsto dalla presente iniziativa legislativa sono stati oggetto di emendamenti ai disegni di legge finanziaria e collegati, oltre che di ordini del giorno, puntualmente respinti per presunte ragioni di finanza pubblica. Avendo, peraltro, stimato che l'estensione della cumulabilità delle pensioni di invalidità erogate dall'INPS con le rendite erogate dall'INAIL anche ai lavoratori infortunati sul lavoro in vita comporta, per lo Stato, oneri pari a circa 150 milioni di euro, e ritenendo doveroso considerare il contesto in cui si trovano le famiglie con un invalido del lavoro, che comporta non soltanto spese e cure mediche, bensì anche assistenza continua e quotidiana, auspichiamo una rapida approvazione della presente proposta di legge. Al fine di accelerarne l'iter proponiamo il testo elaborato dalla Commissione Lavoro della Camera dei deputati, in sede di comitato ristretto, nella XIV legislatura e ripresentato nella XV senza alcun esito positivo per l'interruzione anticipata della legislatura.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la pensione di inabilità, liquidata ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, e dell'articolo 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, è cumulabile con la rendita vitalizia liquidata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, nella misura corrispondente all'importo calcolato in base all'anzianità contributiva ovvero al montante contributivo, effettivamente posseduti, e all'importo dell'integrazione al minimo, ove dovuta, determinata ai sensi del citato articolo 2, commi 3 e 4, della legge n. 222 del 1984. Per la liquidazione della predetta pensione di inabilità calcolata esclusivamente secondo il sistema contributivo si assume il coefficiente di trasformazione relativo all'età di sessantadue anni di cui alla tabella A allegata alla citata legge n. 335 del 1995, nel caso in cui l'età dell'assicurato all'atto dell'attribuzione della pensione sia inferiore.

2. Dalla data di cui al comma 1, l'assegno ordinario di invalidità, di cui all'articolo 1 della citata legge n. 222 del 1984 e all'articolo 1, comma 14, della citata legge n. 335 del 1995, liquidato in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, per cui è liquidata anche la rendita vitalizia dell'INAIL, è cumulabile con la rendita stessa nella misura corrispondente all'importo calcolato sulla base dell'anzianità contributiva

effettivamente posseduta, ovvero in base al montante contributivo di cui al citato articolo 1, comma 14, della legge n. 335 del 1995, con esclusione dell'integrazione di cui all'articolo 1, comma 3, della citata legge n. 222 del 1984.

3. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

4. L'articolo 1, comma 43, della legge 6 agosto 1995, n. 335, è abrogato.

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

